

Allegato 1
SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL' ART. 12 DELLA DGR 122/2016
STANDARD MINIMI DI PROCESSO DEI SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE
E DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Art. 1 -	Oggetto
Art. 2 -	Definizioni
Art. 3 -	Denominazione e struttura del repertorio regionale delle competenze e dei profili
Art. 4 -	Ambito applicativo ed accesso ai servizi
Art. 5 -	Articolazione operativa dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze
Art. 6 -	Informazione del richiedente ed accettazione della domanda di accesso ai servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze
Art. 7 -	Identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti a fini di validazione delle competenze .
Art. 8 -	Validazione delle competenze
Art. 9 -	Certificazione delle competenze
Art. 10 -	Standard minimi specifici di processo
Art. 11 -	Modalità di organizzazione dell'offerta dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze
Art. 12 -	Diritti, obblighi e responsabilità dei soggetti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze
Art. 13 -	Diritti, obblighi e responsabilità degli operatori abilitati ed autorizzati impegnati nell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze
Art. 14 -	Obblighi e responsabilità dei richiedenti i servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze
Art. 15 -	Modalità di attuazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze
Art. 16 -	Entrata in vigore delle disposizioni
Art. 17 -	Norma di rinvio

Allegato A – Struttura del Repertorio regionale delle competenze e dei profili

Art. 1
Oggetto

1. Il presente atto disciplina gli standard minimi di processo dei servizi di individuazione, validazione e di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale di cui all'art. 12 della DGR 22 marzo 2016, n. 122 **“Attuazione delle disposizioni dell'Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 - Direttiva istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi “.**
2. Gli standard minimi di cui al comma 1 costituiscono livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale di certificazione delle competenze.
3. Il sistema regionale di certificazione delle competenze ed il dispositivo di riconoscimento dei crediti formativi di cui alla DGR 5 giugno 2018, n. 254 **“Istituzione del Repertorio regionale degli standard di percorso formativo e approvazione disposizioni in materia di riconoscimento di crediti formativi”** sono fra loro integrati, anche ai fini della semplificazione amministrativa dei procedimenti, nell'ambito della promozione dell'apprendimento permanente quale diritto della persona, al fine di assicurare a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite, in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva **di crescita** personale, civica, sociale e occupazionale.

Art. 2
Definizioni

1. Le definizioni di cui all'art. 2 della DGR 122/2016 sono integrate dalle seguenti:
 1. **«Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali»:** costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea. Il repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio di cui all'art. **46, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81**, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti agli standard minimi definiti dal Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dalle successive norme attuative;
 2. **«quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali»:** parte del repertorio nazionale di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 afferente le qualificazioni regionali, rappresenta il riferimento unitario per la correlazione delle qualificazioni regionali e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea;
 3. **«referenziazione»:** il processo istituzionale e tecnico che associa le qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze a uno degli otto livelli del Quadro nazionale delle Qualificazioni (QNQ). La referenziazione delle qualificazioni italiane al QNQ garantisce la referenziazione delle stesse al Quadro europeo delle qualifiche;
 4. **«Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni»:** dispositivo informativo realizzato sulla base delle sequenze descrittive della Classificazione dei settori economico-professionali e dei livelli del Quadro Nazionale delle Qualificazioni, che organizza le qualificazioni e le competenze afferenti al Repertorio nazionale, o anche non afferenti al Repertorio nazionale, purché individuate e rappresentate nel rispetto agli standard minimi nazionali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013 e

dell'articolo 3, comma 5, del decreto interministeriale del 30 giugno 2015, e parte integrante dei sistemi informativi di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

5. «**qualificazione internazionale**»: qualificazione rilasciata da un organismo internazionale legalmente costituito o da un organismo nazionale che agisce a nome di un organismo internazionale, che è utilizzata in più di un Paese e include i risultati di apprendimento, valutati facendo riferimento alle norme stabilite da un organismo internazionale;
6. «**valore delle evidenze**»: distinzione tra attestazioni di parte prima, parte seconda e parte terza;
7. «**pertinenza delle evidenze**»: coerenza delle evidenze rispetto ai contenuti delle qualificazioni di interesse per la validazione;
8. «**indicatore di osservazione**»: strumento per la valutazione di determinati fenomeni che permette, se valido e affidabile, di compiere comparazioni e misurazioni;
9. «**operatore abilitato**»: una persona fisica iscritta in apposito elenco istituito dalla Regione Lazio, in quanto in possesso di competenze certificate da parte di soggetto pubblico competente, che ne attesta l'idoneità professionale allo svolgimento di una o più funzioni a supporto del processo di riconoscimento crediti e/o di individuazione e messa in trasparenza, validazione e certificazione delle competenze;
10. «**operatore autorizzato**»: una persona fisica iscritta in apposito elenco istituito dalla Regione Lazio, in quanto in possesso di dimostrabili esperienze professionali o di docenza in una specifica Area di attività dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, che ne attestano l'idoneità all'esercizio tecnico delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curriculare e professionale, a supporto della certificazione delle competenze;
11. «**organismo formativo autorizzato**»: ente di formazione accreditato nella Regione Lazio ai sensi della DGR 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. ed autorizzato all'erogazione di percorsi formativi riconosciuti e/o afferenti a formazione regolamentata da leggi nazionali.

Art. 3

Denominazione e struttura del Repertorio regionale delle competenze e dei profili

1. Ai fini di armonizzazione e coerenza complessiva dei riferimenti – anche definitivi – del sistema regionale di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi, il *Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi* di cui alla DGR dell'11 settembre 2012, n. 452 assume la nuova denominazione di "*Repertorio regionale delle competenze e dei profili*" (di seguito *Repertorio*). In tal senso è modificato anche l'art. 16 della DGR 122/2016.
2. Al fine della piena aderenza al Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 gennaio 2018, la struttura del *Repertorio* di cui al comma 1, definita con DGR del 24 maggio 2016, n. 273, è aggiornata ed integrata nei propri descrittori come riportato in allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Ai fini dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze le qualificazioni rilasciate in relazione ad attività di lavoro riservata per cui sono previsti percorsi di formazione regolamentati da leggi nazionali e strutturati conformemente ai principi e criteri del D.Lgs 13/2013 e del D.I. del 30 giugno 2015, costituiscono una sezione del *Repertorio* di cui al comma 1.
4. Restano invariate le altre disposizioni dettate dalle richiamate Deliberazioni di Giunta regionale n. 452/2012 e n. 273/2016.

Art. 4

Ambito applicativo ed accesso ai servizi

1. Nell'ambito del servizio di individuazione le fasi di identificazione e messa in trasparenza è svolto con riferimento primario alle unità di competenza del *Repertorio* di cui all'art. 3 e, in difetto, ai repertori afferenti al Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali.
2. I servizi di validazione e di certificazione delle competenze sono svolti con riferimento esclusivo alle Unità di competenza del *Repertorio* di cui all'art. 3.
3. I servizi di cui ai due precedenti commi:
 - i) sono avviati esclusivamente su richiesta, da parte dell'individuo interessato, al competente soggetto titolato o alla Regione nel caso di cui all'art. 9, comma 1, lettera a);
 - ii) sono realizzati unicamente attraverso le prestazioni di operatori abilitati e autorizzati, iscritti negli appositi elenchi pubblicati sul sito istituzionale della Regione, fatta eccezione per le fasi di cui all'art. 5 comma 2, punto i) e comma 4 punto i), che possono essere realizzate da altro personale che opera presso l'ente titolato.
4. Il servizio di certificazione è altresì erogato, senza l'obbligo di richiesta da parte della persona interessata, in esito a percorsi di apprendimento formale, autorizzati o finanziati dalla Regione, che prevedano il rilascio di qualificazioni ai sensi del D.lgs 13/2013.
5. L'accesso ai servizi di individuazione e validazione può avvenire anche in modo integrato a misure di politica attiva che prevedano il rilascio di Documenti di trasparenza o validazione.

Art. 5

Articolazione operativa dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze

1. Il servizio di individuazione e validazione delle competenze è svolto da enti titolati iscritti alla relativa sezione dell'elenco pubblico regionale di cui alla DGR n.816 del 14 dicembre 2018, istituito con DGR n. 122/2016, in conformità agli standard minimi di processo di cui alla presente deliberazione e dettagliati al successivo art. 10.
2. Il servizio di individuazione e validazione delle competenze si articola nelle seguenti fasi operative:
 - i) informazione del richiedente sul servizio di individuazione e validazione e sulla spendibilità dei relativi esiti;
 - ii) accettazione della domanda di accesso ai servizi;
 - iii) identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti del richiedente e rilascio del Documento di trasparenza;
 - iv) valutazione degli apprendimenti sulla base del Documento di trasparenza e rilascio eventuale del Documento di validazione.A richiesta dell'individuo o sulla base di determinazioni assunte dalla Regione il servizio può essere erogato limitatamente ad una o più fasi operative.
3. Il servizio di certificazione delle competenze è in capo alla Regione Lazio e si realizza, di norma, attraverso il supporto tecnico di ente a ciò specificamente titolato ai sensi della DGR n.816 del 14 dicembre 2018, in conformità agli standard minimi di processo di cui alla presente deliberazione e dettagliati al successivo art. 10.

4. Il servizio di certificazione delle competenze si articola nelle seguenti fasi operative:
- i) informazione del richiedente sul servizio di certificazione e sulla spendibilità dei relativi esiti;
 - ii) recepimento dell'istanza avanzata dal richiedente;
 - iii) pianificazione del processo di valutazione e definizione del disegno valutativo;
 - iv) realizzazione delle procedure e prove di verifica e valutazione dei relativi esiti;
 - v) rilascio di attestazione finale.

Art. 6

Informazione del richiedente ed accettazione della domanda di accesso ai servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze

1. I soggetti titolati all'erogazione dei servizi garantiscono, per quanto di propria competenza:
 - idonea informazione circa le modalità di accesso, i diritti, i doveri e gli obblighi, i possibili esiti ed il valore delle attestazioni rilasciabili, rivolta a favorire la libera e consapevole scelta della eventuale richiesta da parte dell'individuo interessato;
 - adeguate modalità di accoglienza, rivolte alla verifica dei requisiti di accesso ed alla identificazione dell'effettivo bisogno dei servizi.
2. All'atto della richiesta di accesso i soggetti titolati propongono al richiedente la sottoscrizione del patto di servizio ed istituiscono il dossier individuale di processo, contenente l'insieme della documentazione acquisita e delle evidenze di tracciabilità delle azioni svolte. Della richiesta di accesso e del patto di servizio è rilasciata copia al sottoscrittore.
3. Le attività di cui ai precedenti commi possono essere svolte con modalità in presenza o a distanza.

Art. 7

Identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti a fini di validazione delle competenze

1. La funzione di identificazione e messa in trasparenza è svolta dal soggetto titolato attraverso operatore abilitato, con riferimento alla seguente procedura generale, nel rispetto degli standard minimi di processo dettagliati all'art. 10:
 - analisi preliminare, attraverso esame del curriculum vitae e conduzione di colloqui esplorativi, delle esperienze di apprendimento formali, non formali ed informali maturate dal richiedente;
 - identificazione e formalizzazione delle competenze oggetto di possibile messa in trasparenza, con riferimento alle qualificazioni ed ai repertori applicabili;
 - contestualizzazione del Documento di trasparenza rispetto alle competenze identificate e formalizzate, attraverso opportuna indicazione delle loro caratteristiche;
 - supporto al richiedente nell'identificazione delle esperienze possedute e nella loro referenziazione, attraverso la produzione di opportune evidenze;
 - esame delle singole esperienze ed evidenze in termini di pertinenza e significatività e formalizzazione di un'ipotesi di loro relazione con le competenze oggetto di messa in trasparenza, attraverso colloqui con il richiedente e supporto alla rappresentazione, con progressiva redazione del Documento di trasparenza;
 - sottoscrizione da parte del richiedente del Documento di trasparenza risultante, per assunzione di responsabilità circa quanto in esso dichiarato;
 - sottoscrizione da parte dell'operatore del Documento di trasparenza risultante, per conferma del servizio svolto.

2. Il Documento di trasparenza, con valore di attestazione di parte prima, è consegnato in originale all'individuo, anche al fine del suo eventuale impiego in successivi procedimenti di valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali e per l'accesso al servizio di validazione delle competenze.
3. Le attività di cui al comma 1 si svolgono attraverso uno o più colloqui individuali in presenza, presso il soggetto titolato.

Art. 8

Validazione delle competenze

1. La funzione valutativa è svolta dal soggetto titolato attraverso operatore abilitato, con riferimento alla seguente procedura generale, nel rispetto degli standard minimi di processo dettagliati all'art. 10:
 - a. analisi preliminare del Documento di trasparenza di cui all'art. 7, rivolta alla valutazione di quantità e qualità della documentazione presente, tramite applicazione di criteri di valore e pertinenza;
 - b. audizione del richiedente;
 - c. eventuale valutazione diretta, intesa quale colloquio tecnico o prova prestazionale in presenza del richiedente, applicando standard valutativi predefiniti. L'opportunità e il grado di approfondimento della eventuale valutazione sono bilanciate in funzione del valore e della pertinenza della documentazione allegata al Documento di trasparenza;
 - d. redazione di scheda di valutazione, a motivazione dell'esito del servizio e, in caso di esito positivo, di Documento di validazione;
 - e. sottoscrizione da parte dell'operatore del Documento di validazione risultante, per assunzione di responsabilità;
 - f. sottoscrizione da parte del richiedente del Documento risultante, per conferma del servizio svolto;
 - g. numerazione del documento ai fini di tracciabilità e applicazione delle procedure di archiviazione e conservazione.
2. Il Documento di validazione, con valore di attestazione di parte seconda pubblica, è consegnato in originale all'individuo, anche ai fini del suo eventuale impiego in successivi procedimenti di certificazione. Il rilascio del Documento di validazione deve essere comunicato alla Regione, con indicazione dei dati in esso contenuti.
3. Le attività di cui al comma 1 sono svolte con modalità in presenza, fatta eccezione per le attività sub a) e sub d) che possono essere svolte con modalità a distanza.

Art. 9

Certificazione delle competenze

1. Il servizio di certificazione viene avviato a seguito della presentazione alla Regione di domanda di certificazione delle competenze/richiesta di costituzione della Commissione di certificazione da parte:
 - a) della persona in possesso del Documento di validazione;
 - b) dagli organismi formativi autorizzati in nome e per conto dei partecipanti ai corsi regionali di qualificazione, in presenza di Documento di formalizzazione degli apprendimenti;
 - c) dai soggetti titolati per il servizio di certificazione, che ricevono domanda individuale da parte di possessori del Documento di validazione.

2. L'organismo formativo autorizzato e il soggetto titolato di cui al presente articolo possono coincidere e inoltrare quindi alla Regione la richiesta di costituzione della Commissione di certificazione, sia per le persone in uscita dai corsi di formazione autorizzati, sia per quelle in possesso del Documento di Validazione. In tal caso la Regione valuta la possibilità di costituire una o più Commissioni di certificazione.
3. Il servizio è svolto collegialmente, nel rispetto dei requisiti di oggettività, terzietà e indipendenza, da Commissione di nomina regionale, supportata da soggetto titolato ai sensi della DGR n.816 del 14 dicembre 2018.
4. Ove non altrimenti disposto da normativa in materia di attività di lavoro riservata, la Commissione è composta da tre membri:
 - il Presidente, scelto tra dirigenti regionali o funzionari regionali esperti nella materia, con il ruolo di responsabile del processo;
 - un esperto abilitato all'esercizio della *funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di metodo* (di seguito *Esperto di metodo*), scelto nel rispetto del criterio di rotazione da apposito elenco regionale, che opera in qualità di referente e responsabile del processo di valutazione;
 - un *esperto autorizzato alla realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale* (di seguito *Esperto di contenuto*), scelto nel rispetto del criterio di rotazione da apposito elenco regionale, nell'ambito della sezione a cui afferisce la qualificazione oggetto di certificazione, che opera in qualità di referente e responsabile di contenuto, in modo coordinato con l'*Esperto di metodo*.
5. Il servizio di certificazione si articola nelle seguenti fasi, svolte nel rispetto degli standard minimi di processo dettagliati all'art. 10:
 - a) a cura della Regione, Direzione regionale competente in materia di formazione, supportata dal soggetto titolato:
 - verifica della presenza del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati alla sessione di certificazione;
 - b) a cura dell'*Esperto di metodo*:
 - identificazione o definizione, ove del caso, degli indicatori di valutazione e degli standard minimi di prestazione, articolati per unità di competenza, sulla base degli standard professionali di riferimento;
 - analisi dei documenti e delle evidenze dei singoli candidati alla sessione di certificazione e redazione, per ogni candidato, di scheda di disegno valutativo conforme allo standard documentale regionale;
 - pianificazione del processo di valutazione, sulla base delle caratteristiche oggettive e soggettive dei candidati;
 - c) a cura congiunta dell'*Esperto di metodo* e dell'*Esperto di contenuto*:
 - progettazione delle prove di verifica, dei relativi indicatori di osservazione e dei criteri di valutazione degli esiti;
 - d) a cura della Commissione, mediante integrazione collegiale degli specifici ruoli dei membri:
 - conduzione dell'esame, attraverso audizione, colloquio tecnico e/o prova prestazionale, sulla base del disegno metodologico;
 - valutazione sommativa ed espressione del giudizio per singolo candidato, distinto per singola unità di competenza oggetto di certificazione;
 - e) a cura della Regione, Direzione regionale competente in materia di formazione:
 - rilascio delle attestazioni individuali conseguenti al giudizio espresso dalla Commissione;
 - registrazione delle stesse.

6. L'*Esperto di metodo* cura la verbalizzazione delle attività svolte dalla Commissione e degli esiti valutativi relativi ai singoli candidati, la predisposizione e la trasmissione del verbale stesso alla Regione, Direzione regionale competente in materia di formazione.

7. Il servizio di certificazione è concluso:

- ove tutte le unità di competenza costituenti un profilo risultino positivamente valutate, dal rilascio della qualificazione ad esso riferita, con valore di attestazione di parte terza pubblica;
- ove solo alcune unità di competenza risultino positivamente valutate, dal rilascio della relativa certificazione, con valore di attestazione di parte terza pubblica. Le singole unità di competenza certificate concorrono per capitalizzazione all'acquisizione della qualificazione a livello di profilo.

Su proposta della Commissione, la Regione rilascia altresì, per le unità di competenza non certificate, Documento di validazione, redatto secondo il medesimo format previsto per il *Documento di validazione* rilasciato a cura del soggetto titolato e sostitutivo del medesimo, utile al fine dell'accesso ad ulteriori sessioni di esame.

6. In applicazione dei principi di efficiente uso delle risorse e parità di diritti le sessioni di esame sono rivolte a tutti i candidati aventi titolo, indipendentemente dal contesto (formale, non formale, informale) nel quale gli apprendimenti sono maturati. Sono condizioni di accesso all'esame:

- in caso di provenienza da percorsi di apprendimento formale, possesso di documento di formalizzazione degli apprendimenti, con valore di attestazione di parte seconda privata, rilasciato dall'organismo attuatore, integrato – in caso di riconoscimento di crediti formativi – dal relativo dossier documentale;
- in caso di provenienza da percorsi di apprendimento non formale ed informale, possesso di documento di validazione, potendo essere alternativamente previsto dalla Regione, sulla base delle caratteristiche dell'operazione, l'accesso diretto "per innesto", in presenza del solo Documento di trasparenza, accompagnato da evidenze a comprova di quanto in esso dichiarato.

Art. 10

Standard minimi specifici di processo

1. L'ente titolato all'erogazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze, fermo in ogni caso quanto disposto dal relativo disciplinare di accreditamento di cui alla DGR n.816 del 14 dicembre 2018, in particolare:

- garantisce la corretta pubblicizzazione del servizio, nel rispetto di indicazioni operative fornite dalla Regione;
- si coordina, ove richiesto, con altri soggetti erogatori di misure di politica attiva integrata che prevedano la valorizzazione degli apprendimenti, anche al fine della corretta informazione ai destinatari finali, di cui all'art. 6;
- garantisce la presenza di risorse professionali in grado di svolgere funzione informativa circa significato, caratteristiche, limiti, impegni e conseguenze relative ad identificazione e validazione delle competenze;
- realizza le funzioni di cui agli artt. 7 e 8 avvalendosi esclusivamente di operatori abilitati, individuati sulla base di autonomi criteri di scelta;
- ove del caso, realizza il servizio di validazione attraverso il ricorso ad operatori autorizzati all'esercizio delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curriculare e professionale, tratti dalle corrispondenti sezioni dell'Elenco regionale degli operatori di cui alla Determinazione dirigenziale G 08667 del 10/07/2018, individuati su indicazione dell'operatore abilitato, sulla base di autonomi criteri di scelta;

- garantisce il rispetto dei principi di indipendenza e, per la fase di validazione, di terzietà, con riferimento all'operatore che ha svolto la precedente fase di identificazione e messa in trasparenza;
 - garantisce l'erogazione dei minimali di servizio, comunicando al richiedente, al momento della fase di informazione, i costi applicabili;
 - utilizza la modulistica standard definita dalla Regione nell'ambito delle modalità di attuazione disposte dall'art. 15;
 - garantisce completezza, tracciabilità e conservazione della documentazione dell'intero processo, anche con riferimento alle attività di comunicazione, promozione ed informazione;
 - cura le comunicazioni necessarie alla Regione;
 - garantisce il rispetto della normativa sulla tutela della privacy ed il trattamento dei dati sensibili.
2. L'ente titolato all'erogazione del servizio di certificazione delle competenze, fermo in ogni caso quanto disposto dal relativo disciplinare di accreditamento di cui alla DGR n.816 del 14 dicembre 2018, garantisce, in particolare:
- a richiesta degli interessati, la trasmissione dell'istanza di accesso alla Regione;
 - idonee risorse strutturali, tecniche, organizzative e professionali a supporto dello svolgimento degli esami, nei tempi e nei modi richiesti dalla Regione, Direzione regionale competente in materia di formazione;
 - completezza, tracciabilità e conservazione per almeno 10 anni della documentazione prodotta dai membri della Commissione e dai candidati in sede di esame;
 - il rispetto della normativa sulla tutela della privacy ed il trattamento dei dati sensibili.
3. Al servizio di individuazione e validazione delle competenze si applicano i seguenti standard di prestazione:
- presa in carico del richiedente al massimo entro 30gg dalla richiesta di accesso ai servizi;
 - un minimo di 2 ore di servizio individuale in presenza, a supporto della identificazione e messa in trasparenza di cui all'art. 7, al netto delle attività preparatorie e di supporto svolte in assenza del richiedente, per singola unità di competenza, come definita nell'ambito del repertorio regionale di cui all'art. 3, assunta quale riferimento minimo di erogazione;
 - un minimo di 1 ora di servizio individuale in presenza, al fine della validazione di cui all'art. 8, inclusa l'eventuale effettuazione di prove, per singola unità di competenza;
 - il servizio di individuazione e messa in trasparenza è concluso al massimo entro 30 gg dalla sottoscrizione del patto di servizio da parte del richiedente;
 - il servizio di validazione delle competenze è concluso al massimo entro 30 gg dalla presentazione, da parte del richiedente, del Documento di trasparenza;
 - invio delle comunicazioni obbligatorie alla Regione relative ai servizi di validazione svolti nei termini definiti dal successivo art. 17 punto 1.
4. Al servizio di certificazione delle competenze si applicano gli standard di procedura e prestazione definiti dal provvedimento di cui al successivo art. 17 comma 1 punto 2, fermo restando che le richieste di accesso all'esame – presentate dal possessore del Documento di validazione al soggetto titolato – devono essere trasmesse alla Regione al massimo entro i successivi 30 giorni dalla avvenuta ricezione dello stesso.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, è riconosciuto all'*Esperto di metodo* impegnato nelle attività preparatorie di cui all'art. 9, comma 5, lettera b), una prestazione a forfait di n. 1 ora per singolo candidato all'esame dotato di Documento di validazione. La prestazione è verificata dalla produzione di idonea scheda individuale di disegno valutativo, conforme alla modulistica approvata ai sensi dell'art. 15.

6. L'erogazione dei compensi agli operatori abilitati è effettuata dal soggetto titolato. Essa avviene:
- nel servizio di individuazione e validazione delle competenze nel rispetto degli standard minimi di servizio di cui al comma 1, sulla base del numero di ore di attività effettivamente svolta, come rilevabile da specifico registro di prestazione, sottoscritto, per la parte svolta in presenza, anche dal richiedente;
 - nelle attività preparatorie di cui al precedente comma 5 in applicazione del forfait di prestazione, facente fede la documentazione prodotta.

Il compenso orario standard ed i rimborsi spese applicabili sono definiti con atto approvato ai sensi dell'art. 15.

7. I costi forfettari ed omnicomprensivi dei servizi di *i)* individuazione e validazione delle competenze e di *ii)* certificazione delle competenze sono definiti nei loro massimali con atto approvato ai sensi dell'art. 15. Le condizioni economiche devono essere obbligatoriamente oggetto di comunicazione al potenziale richiedente i servizi nell'ambito dell'attività di informazione di cui all'art. 6, oltretutto essere esplicitamente sottoscritte dal medesimo, per accettazione, in sede di patto di servizio.

Art. 11

Modalità di organizzazione dell'offerta dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze

1. I servizi di individuazione e validazione sono organizzati autonomamente dai soggetti titolati, secondo la propria programmazione interna, nel rispetto di quanto disposto dal presente atto.
2. La Regione programma attraverso avvisi pubblici l'offerta di servizi di individuazione e validazione rivolti a specifici destinatari e/o qualificazioni, anche in modo integrato con altre misure di politiche attive.
3. La Regione, definisce, con il provvedimento di cui al successivo art.17 punto 3 le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di accesso al servizio di certificazione delle competenze in esito ad apprendimenti non formali ed informali.

Art. 12

Diritti, obblighi e responsabilità dei soggetti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze

1. Fermo restando quanto disposto dalla direttiva sull'accreditamento di cui alla DGR n.816 del 14 dicembre 2018, sono obblighi e responsabilità dei soggetti titolati:
 - la comunicazione alla Regione dei servizi svolti e dei Documenti di validazione rilasciati;
 - il rispetto degli standard minimi di processo di cui al presente atto;
 - il coordinamento degli operatori abilitati utilizzati per l'erogazione del servizio;
 - la segnalazione alle autorità competenti di eventuali problematiche circa l'autenticità delle evidenze fornite al fine della validazione delle competenze;
 - l'adozione di comportamenti etici in tutte le fasi del processo e nel successivo svolgimento del percorso formativo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di accesso e pari opportunità.
3. I soggetti titolati:
 - individuano nella propria autonomia gli operatori abilitati ed autorizzati a cui affidare l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione;

- definiscono e formalizzano, nel rispetto degli standard minimi di processo, le modalità organizzative di erogazione dei servizi di individuazione e validazione;
 - segnalano alla Regione eventuali comportamenti ritenuti non corretti degli operatori abilitati a cui è richiesta l'erogazione dei servizi, evidenziando puntualmente le motivazioni.
4. La Regione svolge azioni di monitoraggio e verifica dei servizi erogati, secondo gli standard minimi individuati dal provvedimento di cui al successivo art. 17, punto 4. In caso di accertato non rispetto o inadempienza di quanto disposto dalle norme vigenti la Regione si riserva ogni azione tesa a salvaguardare i diritti del richiedente e degli altri soggetti interessati, agendo nei confronti dei soggetti titolati secondo quanto disposto dalla direttiva sull'accreditamento di cui alla DGR n.816 del 14 dicembre 2018.

Art. 13

Diritti, obblighi e responsabilità degli operatori abilitati ed autorizzati impegnati nell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze

1. Sono obblighi e responsabilità degli operatori abilitati o autorizzati impegnati nell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze in nome e per conto della Regione, fermo restando quanto disposto dalle Determinazioni direttoriali n° G16130 e n° G16687, modificate dalla D.D. n° G08080 e dalla D.D. G07934 e s.m.i:
 - la manifestazione di disponibilità nei confronti dei soggetti titolati e della Regione che richiedono l'erogazione delle prestazioni, fatti salvi i casi di incompatibilità e le cause di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà;
 - l'informazione del richiedente sulla natura dei servizi, i diritti ed i doveri ad essa conseguenti, rafforzandone il coinvolgimento e la responsabilizzazione;
 - il rispetto degli standard minimi di processo di cui al presente atto;
 - il rispetto del principio dell'indipendenza con riferimento all'assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con il soggetto titolato per il quale operano e/o nei confronti del richiedente il servizio;
 - il rispetto dei principi professionali, etici e deontologici nei confronti del soggetto titolato e dei richiedenti i servizi;
 - il rispetto della normativa sulla tutela della privacy ed il trattamento dei dati sensibili.
2. Gli operatori abilitati o autorizzati sono tenuti a segnalare alla Regione eventuali comportamenti, ritenuti non corretti, dei soggetti titolati e dei richiedenti i servizi per i quali operano, evidenziando puntualmente le motivazioni.
3. Gli operatori abilitati o autorizzati hanno diritto a ricevere dal soggetto titolato i compensi per le prestazioni rese.
4. La Regione svolge azioni di monitoraggio e verifica dei servizi erogati, secondo gli standard minimi individuati dal provvedimento di cui al successivo art.17 punto 4. In caso di accertato non rispetto o inadempienza di quanto disposto dalle norme applicabili in materia di servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, la Regione si riserva ogni azione, anche a valere sull'iscrizione all'elenco degli operatori abilitati, tesa a salvaguardare i diritti del richiedente e degli altri soggetti interessati.
5. Gli specifici diritti, obblighi e responsabilità relativi al servizio di certificazione delle competenze sono definiti dal provvedimento di cui al successivo art. 17, punto 5.

Art. 14

Obblighi e responsabilità dei richiedenti i servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze

1. Sono obblighi dei richiedenti i servizi di individuazione e validazione delle competenze:
 - la sottoscrizione della richiesta di riconoscimento e del patto di servizio, accompagnata dalla documentazione obbligatoria prevista;
 - il rispetto, fatti salvi giustificati casi di forza maggiore, del calendario delle sessioni di identificazione, messa in trasparenza e validazione definito dal soggetto titolato e del calendario degli esami, definito dalla Regione.
2. I richiedenti che segnalano alla Regione eventuali inadempimenti da parte del soggetto titolato e/o degli operatori impegnati nell'erogazione dei servizi, hanno il diritto di essere informati in merito all'esito della segnalazione.

Art. 15

Modalità di attuazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze

1. Il format tipo del patto di servizio, gli standard informativi, documentali ed attestatori di cui all'art. 10 sono approvati con successivo provvedimento della Direzione regionale competente in materia di formazione, di concerto con la Direzione regionale competente in materia di lavoro.
2. Gli standard di costo relativi al servizio di individuazione e validazione sono approvati con successivo provvedimento della Direzione regionale competente in materia di formazione, di concerto con la Direzione regionale competente in materia di lavoro.

Art. 16

Entrata in vigore delle disposizioni

1. L'adeguamento di struttura dei profili inseriti nel *Repertorio* è svolto in modo progressivo, sulla base di criteri di efficacia e sostenibilità degli impatti. Sono fatti salvi il valore e gli effetti delle qualificazioni rilasciate precedentemente al predetto adeguamento.
2. In fase di prima applicazione delle presenti disposizioni, il servizio di validazione delle competenze è attivabile dai soggetti titolati esclusivamente a fronte di specifica autorizzazione della Regione, indicante le qualificazioni per cui è erogabile e gli eventuali limiti di rilascio documentale.
3. Nelle more della completa approvazione delle disposizioni richiamate nel successivo art. 17, gli esami finalizzati al rilascio delle qualificazioni regionali, o afferenti alla formazione regolamentata da leggi nazionali, continuano a svolgersi secondo quanto previsto dalle rispettive normative.
4. Gli esami di abilitazione degli operatori alle funzioni di individuazione e messa in trasparenza delle competenze e di valutazione rivolta alla validazione delle competenze, si svolgono secondo quanto previsto dalle D.D. G16130 e G16687 come modificate dalla D.D. G08080 e dalla D.D. G07934.
5. La Regione individua, sulla base dello stato in essere degli elenchi *i)* degli operatori abilitati e autorizzati e *ii)* dei soggetti titolati, i settori ed i profili/competenze in relazione ai quali attivare l'erogazione dei servizi di validazione e certificazione delle competenze come disciplinati dalle presenti disposizioni.

Art. 17
Norma di rinvio

1. Con apposite determinazioni dirigenziali, da adottare di concerto tra le Direzioni regionali competenti in materia di formazione e di lavoro, sono adottate le disposizioni concernenti:
 - 1) standard di invio delle comunicazioni obbligatorie alla Regione relative ai servizi di validazione;
 - 2) standard di procedura e prestazione del servizio di certificazione delle competenze e modalità di organizzazione e funzionamento delle Commissioni regionali di certificazione;
 - 3) gli standard minimi di efficacia, efficienza e qualità del sistema regionale di certificazione delle competenze, al fine del monitoraggio e della verifica dei servizi erogati;
 - 4) gli standard minimi di **procedura** di rilascio, registrazione e conservazione degli attestati;
 - 5) le funzionalità del sistema informativo di supporto al complessivo sistema di certificazione delle competenze.

ALLEGATO A

Struttura del “Repertorio regionale delle competenze e dei profili”

A) INFORMAZIONI ESSENZIALI DEL PROFILO

Denominazione profilo

È la denominazione utilizzata nel Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali e, come tale, riportata sul certificato di qualificazione professionale rilasciato in esito ad esame pubblico. È redatta con prevalente riferimento ad un comprensibile ed immediato linguaggio corrente, in coerenza con il livello EQF attribuito ed evitando il ricorso a termini con possibile valore di categorie, livelli di inquadramento o rapporti di lavoro e che prefigurino automatismi di utilizzo contrattuale.

Descrizione sintetica

Ha funzione informativa, anche a supporto dell’orientamento e della fase di identificazione del processo di individuazione e messa in trasparenza. È redatta con esplicito riferimento ai processi di lavoro, alle attività ed ai contesti tipologici di esercizio delle AdA a cui il profilo è referenziato. Descrive il livello di esercizio, in termini di autonomia e responsabilità, in coerenza con il livello EQF attribuito.

Referenziazione

Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali

- Settore economico-professionale: valore univoco del SEP di cui all’Allegato 1 del Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MIUR, 30 giugno 2015
 - ADA a cui il profilo è correlato: valore univoco o plurivoco della/e Area/e di Attività di cui all’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni
 - Gruppo/i di correlazione: indicazione del o dei gruppo/i di correlazione con le qualificazioni delle altre Regioni, sulla base della posizione nell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni
 - Livello EQF: valore univoco attribuito in applicazione di quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MIUR, del 8 gennaio 2018. Il valore EQF del profilo è eguale al valore EQF prevalente (valore modale) delle Unità di competenza costituenti.
 - Posizione classificatoria ISTAT CP 2011: valore univoco al V *digit*, coerente con le coordinate di definizione almeno della AdA a cui afferisce il gruppo di correlazione di maggior significatività.
 - Posizione/ classificatoria/e ISTAT ATECO 2007: valori espressi al numero di *digit* di massima generalizzabilità. Ove del caso e nel solo ambito dei profili afferenti al SEP “Area comune”, ricorso all’espressione “Tutti i settori”.
-

B) INFORMAZIONI ESSENZIALI DELLE UNITA’ DI COMPETENZA COSTITUENTI IL PROFILO

Denominazione dell’Unità di competenza

Ha sempre natura tecnico-professionale. Può essere presente in più profili, esprimendo in tal caso la comune posizione rispetto a processi/attività di cui all’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni. Esprime sinteticamente, attraverso sostantivo di azione seguito da complemento ed eventuale limite di contesto, una o più attività tipiche presidiate. La denominazione sarà riportata sul certificato di qualificazione professionale rilasciato in esito ad esame pubblico.

Risultato atteso dall'esercizio della competenza

Esprime in modo analitico, con indicazione del livello di autonomia e responsabilità, le attività presidiate dalla competenza rispetto alle caratteristiche dei tipici contesti di esercizio. Il testo è redatto in forma di descrizione di processo, attraverso una proposizione principale, retta dal verbo all'infinito, accompagnato da complementi e specificazioni, a cui si coordinano proposizioni indicative delle azioni causalmente legate alla proposizione principale. Non è consentito l'utilizzo di locuzioni generiche.

Livello EQF

Valore univoco attribuito in applicazione di quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MIUR, del 8 gennaio 2018

Conoscenze

Sono espresse mediante liste di proposizioni, redatte ognuna in forma sostantiva, con indicazione di estensione e caratteristiche del dominio di sapere. Non è consentito l'utilizzo di locuzioni generiche.

Abilità

Sono espresse mediante liste di proposizioni rette ognuna dal verbo all'infinito, accompagnato da complementi di specificazione, termine, causa, agente, mezzo, o altro, complessivamente rivolti a definire le caratteristiche di attività e contesto di esercizio si cui le abilità agiscono. Non è consentito l'utilizzo di locuzioni generiche.

Indicatori di valutazione del possesso della competenza

Esprimono le caratteristiche essenziali della competenza oggetto di valutazione in sede di esame pubblico, come tali assunti come riferimento per:

- la pianificazione del processo di valutazione, sulla base delle caratteristiche oggettive e soggettive dei candidati,
- la progettazione delle prove di verifica, dei relativi indicatori di osservazione e dei criteri di valutazione degli esiti;
- la valutazione sommativa e l'espressione del giudizio per singolo candidato, distinto per singola unità di competenza oggetto di certificazione.

Sono altresì definite, ove del caso, eventuali limitazioni o specificazioni della certificabilità dell'unità di competenza. L'indicatore o gli indicatori sono redatti in analogia formale e sostanziale al risultato atteso dall'esercizio della competenza, circoscrivendone le caratteristiche alle attività ed ai contesti oggettivamente misurabili in sede di esame, nel rispetto del livello di autonomia e responsabilità. Non è consentito l'utilizzo di locuzioni generiche.

Prestazione minima attesa in esito alla valutazione

Esprime, con riferimento al descrittore precedente, la soglia di prestazione il cui raggiungimento è necessario al fine della certificazione del possesso dell'unità di competenza da parte del candidato sottoposto a valutazione sommativa. È formulata utilizzando strettamente il materiale linguistico costituente gli indicatori di valutazione, definendo ampiezza, intensità e varietà minima della prestazione da raggiungere. Non è consentito l'utilizzo di locuzioni generiche.

Modalità di valutazione del possesso della competenza

Ove non siano presenti norme cogenti, è espressa attraverso il testo generico "audizione, colloquio tecnico e/o prova prestazionale".